TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di CATANIA

per il Distretto di Catania

PRESIDENZA

95128 – CATANIA Via R. Giuffrida Castorina N.9

Prot. n. 309/U/del 05.03.2024 Catania lì 5 Marzo 2024

OGGETTO: DEPOSITO istanze-atti-impugnazioni con invio alle caselle P.E.C. - art. 87 bis D. l.vo n. 150 del 2022.

Pur essendo state istituite, in applicazione dell'art.24, comma IV , D.L. n.137/2020, con provvedimento del Direttore Generale per i sistemi informativi automatizzati - D.G.S.I.A. del Ministero della giustizia, due caselle di posta certificata dedicate al deposito degli atti penali - una per il Tribunale di sorveglianza (depositoattipenali.tribsorv.catania@giustiziacert.it) ed una per l'Ufficio di sorveglianza (depositoattipenali.uffsorv.catania@giustiziacert.it) - taluni difensori inviano i medesimi atti anche ad altre caselle di PEC e PEO in dotazione alle varie articolazioni organizzative di questo Tribunale, caselle queste ultime istituite soprattutto per interloquire con organi esterni per l'istruttoria dei procedimenti, o per comunicazioni di carattere amministrativo.

Pertanto, si crea una duplicazione/triplicazione/moltiplicazione di trasmissione atti, che determina un enorme dispendio di risorse umane addette allo scarico della posta e di risorse strumentali (toner, carta, ecc.), il tutto nell'ambito di una realtà dell'Ufficio che risente di una cronica e nota carenza dell'organico del personale amministrativo e di limitati strumenti, anche informatici.

Allo stato gli Uffici di cancelleria del Tribunale e dell'Ufficio di Sorveglianza gestiscono ben 6 caselle di posta elettronica, mentre la segreteria del Tribunale ne gestisce 3, compreso il protocollo informatico; e ciò, - se si fa eccezione per quest'ultimo -, in modo del tutto paritario e indiscriminato, sia in entrata che in uscita.

Orbene, occorre precisare che la legge impone la tenuta di sole tre caselle di posta elettronica certificata, ossia quelle destinate al deposito degli atti difensivi, introdotte con il suddetto provvedimento del Direttore della D.G.S.I.A., e il protocollo informatico, previsto dalla normativa in materia di documentazione amministrativa.

La novella normativa di cui all'art. 87 bis del decreto legislativo n. 150 del 2022, introdotto dall'art. 5 quinquies della lesge n. 199 del 2022, sostanzialmente ha

riprodotto quanto previsto dall'art. 24 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18.12.2020 n. 176, in tema di deposito delle istanze e/o di atti, impugnazioni, consentendo una modalità alternativa al deposito con accesso in cancelleria, ovvero il deposito con invio a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati.

Le caselle di posta elettronica per il deposito degli atti penali assegnate a questo Ufficio con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati sono quelle sopra indicate:
per Tribunale di sorveglianza (depositoattipenali.tribsorv.catania@giustiziacert.it)
per Ufficio di sorveglianza (depositoattipenali.uffsorv.catania@giustiziacert.it).

Si riporta stralcio del comma 1 dell'art. 87 bis citato:

" ...è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall 'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui alperiodoprecedente deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio. "

Pertanto, il deposito di atti difensivi a caselle di posta elettronica diverse da due quelle sopra indicate NON HA VALORE LEGALE.

Analogamente, gli atti di impugnazione vanno depositati alle suddette citate caselle di posta elettronica del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, pena l'inammissibilità dell'impugnazione, disciplinata dal comma 8 dell'art. 87 bis citato.

Si riportano i commi 3 e 4 dell'art. 87 bis d. l.vo n. 150 del 2022:

" 3. Quando il deposito di cui al comma I ha ad oggetto un 'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma I e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale.

4. L'atto di impugnazione è trasmesso tramite posta elettronica certificata dall 'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell 'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma l, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. "

Conclusivamente, gli atti difensivi, per avere VALORE LEGALE, vanno depositati o con accesso in cancelleria ovvero con invio alle caselle di PEC sopra indicate assegnate a questo Ufficio con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati che, si ripete, sono per Tribunale di sorveglianza (depositoattipenali.tribsorv.catania@giustiziacert.it) per Ufficio di sorveglianza (depositoattipenali.uffsorv.catania@giustiziacert.it).

Con riferimento alle impugnazioni:

- dal 30 dicembre 2022 è stato abrogato l'art. 583 cpp;
- dal 31.12.2022 tutte le impugnazioni vanno depositate presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento o personalmente o tramite invio agli indirizzi di posta certificata indicati dalla legge, che, per Tribunale e Ufficio di sorveglianza di Catania sono quelle più volte sopra riportate (NON AD ALTRI, pena declaratoria di inammissibilità de plano da parte del giudice di primo grado). Per le persone detenute resta salvo il disposto dell'art. 123 c.p.p.

Nel caso di trasmissione degli atti, tra cui le impugnazioni, in forma telematica, la verifica dell'ammissibilità formale dell'atto deve essere compiuta dal magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art.87 bis, comma 8, D. Lvo 150/2022, che in caso di inammissibilità dell'impugnazione, emette ordinanza con la quale dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato;

Le cancellerie dovranno effettuare gli adempimenti di cui al comma 2 dell'art.87 bis D.L.vo cit. (allegazione nel fascicolo di copia analogica dell'atto con gli allegati ricevuti, con allegazione della stampa della ricevuta indicante la data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata).

E' sempre possibile, per tutte le parti, il deposito degli atti presso le cancellerie di sorveglianza in formato analogico, compresi gli atti di impugnazione.

Si comunichi ai Consigli dell'ordine degli Avvocati del Distretto, alle Camere penali, al dirigente amministrativo, a tutti i magistrati, a tutte le cancellerie.

IL PRESIDENTE
Dott. Luca Rossomandi

Prot. 1452/2024 del 05/03/2024

Da prot.tribsorv.catania@giustiziacert.it

Oggetto **Invio documentazione registrata in uscita come Prot. 05/03/2024.0000309.U** 05/03/2024 10:53:02

A camerapenalecatania@pec.it, ord.ragusa@cert.legalmail.it, ord.siracusa@cert.legalmail.it, camerapenalesiracusa@pec.it, ord.caltagirone@cert.legalmail.it, postacertificata@pec.ordineavvocaticatania.it



2 allegati:

Segnatura.xml (3.2 KB)

DEPOSITO_istanze-atti-impugnazioni_con_invio_alle_caselle_P.E.C._-_art._87_bis_D._l.vo_n._150_del_20.pdf (429 KB)